



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ISEE)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 37 DEL 10 SETTEMBRE 2008

Approvato con Delibere di Consiglio Comunale

- n. 91 del 18/12/2008 del Comune di Collecchio
- n. 105 del 22/12/2008 del Comune di Felino
- n. 97 del 29/12/2008 del Comune di Montechiarugolo
- n. 7 del 14/01/2009 del Comune di Sala Baganza
- n. 8 del 29/01/2009 del Comune di Traversetolo

1. Principi

1. Il presente regolamento prende avvio da una serie di normative nazionali tendenti ad unificare su tutto il territorio italiano i criteri di valutazione economica dei soggetti richiedenti contributi, prestazioni o servizi socio-assistenziali agevolati.
2. In particolare, il quadro normativo di riferimento dell'I.S.E.E. è rappresentato da:
 - a) Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare l'articolo 25¹;
 - b) Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59, comma 51, lettera e);
 - c) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
 - d) D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;
 - e) Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, in particolare l'articolo 49²;

2. Oggetto

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare la situazione economica dei soggetti richiedenti l'accesso a prestazioni o servizi sociali agevolati, ai fini della loro fruizione, ai sensi del decreto legislativo 31/03/1998 n. 109, così come modificato dal decreto legislativo 03/05/2000 n. 130 e dai relativi decreti attuativi.

3. Concetto di prestazione sociale agevolata

1. Per prestazioni e servizi sociali³ si intendono i trasferimenti in denaro o in natura corrisposti alle persone da parte delle Amministrazioni pubbliche senza contropartita equivalente da parte del beneficiario.
2. Rientrano pertanto nel concetto di "prestazioni sociali agevolate" tutte quelle prestazioni sociali che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione economica e non destinate alla generalità dei soggetti.
3. La presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al successivo articolo 11 è un adempimento necessario solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata, ossia qualora le condizioni economiche dello stesso richiedano una compartecipazione al costo del servizio differenziata rispetto all'intera quota del servizio, rapportata alla propria capacità economica contributiva.

4. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi sociali, ai servizi socio assistenziali territoriali e semi residenziali, alla erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona.⁴
2. Per ogni tipologia di servizio verranno fissati da parte delle Giunte comunali, su proposta dell'Azienda Pedemontana sociale, i limiti per la determinazione delle soglie minime e massime, uniformati secondo principi di omogeneità ed equità su tutto il territorio della Pedemontana.

¹ Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 25 "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130."

² Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, art. 49 "Il Consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109."

³ Il Decreto Legislativo n. 112/1998 ha definito i servizi sociali "tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona", escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e sanitario.

- servizi territoriali e semi residenziali: assistenza domiciliare e servizi accessori quali consegna pasto a domicilio, taxi sociale, telesoccorso, centro diurno socio-assistenziale;

- benefici: contributi economici nelle diverse accezioni, compresa l'integrazione delle rette per le strutture residenziali.

5. Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare, al reddito ed al patrimonio.
2. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è determinato applicando la seguente formula matematica: $[(\text{Reddito} + \text{Rendita finanziaria}) + 20\%(\text{Patrimonio Immobiliare} - \text{franchigia prevista per legge}) + (\text{Patrimonio Mobiliare} - \text{franchigia prevista dalle norme})]$.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) si determina dividendo il valore I.S.E. con il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza così come indicato all'Allegato 3 del presente regolamento.

6. Definizione di nucleo familiare

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come risulta al comma 2 del presente articolo, e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al successivo articolo 11.
2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
3. Ai fini del presente regolamento si conviene di considerare il nucleo familiare di appartenenza come l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, e/o persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, secondo i seguenti criteri:
 - a) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, così come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989;
 - b) i soggetti a carico ai fini IRPEF anche se componenti altra famiglia anagrafica fanno parte del nucleo della quale sono a carico;
 - c) i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
 - d) Il nucleo familiare per le persone non autosufficienti è da considerare quello ristretto, così come definito dal D. Lgs. 130/2000 e dal D.P.C.M. 242/2001 e successive modificazioni, nell'ambito delle direttive regionali.⁵

7. Definizione di reddito

1. Al fine di stabilire l'indicatore della situazione economica, il reddito è determinato dalla somma dei seguenti elementi⁶:
 - a) il reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata;
 - b) il reddito figurativo delle attività finanziarie determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.
2. Nel caso in cui il richiedente risieda in locazione, dalla somma dei suddetti elementi di reddito si detrae il valore del canone di locazione fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57.

⁵ D.P.C.M. 242/2001, art 3, comma 2 “Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende U.S.L., le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. [...]”

⁶ La modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale è specificata all'Allegato 1 del presente regolamento.

8. Definizione di patrimonio

1. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica sono conteggiati il patrimonio mobiliare ed immobiliare.⁷
2. Il patrimonio mobiliare è considerato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva ed è costituito da:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali;
 - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati;
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri;
 - d) partecipazioni azionarie in società quotate e non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
 - e) masse patrimoniali affidate in gestione ad un soggetto abilitato;
 - f) altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita;
 - g) imprese individuali (come previsto dal codice civile) per le quali va assunto il valore del patrimonio netto.
3. Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati, dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese e posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

9. Criteri di accesso

1. Si concorda nel definire l'accesso ai servizi quale diritto universale, demandando ai singoli regolamenti che disciplinano le prestazioni ed i servizi, il diritto di precedenza.
2. Il valore ISEE dell'utente serve per determinare l'entità del contributo o della quota agevolata, e non è in alcun modo discriminante ai fini dell'accesso al servizio.

10. Modalità di presentazione della domanda

1. Il richiedente deve presentare la domanda di prestazione o servizi agevolati.
2. Unitamente alla domanda deve essere presentata:
 - a) la dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;
 - b) l'elenco nominativo degli obbligati agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile⁸, qualora il servizio ne preveda l'obbligo.

11. Dichiarazione sostitutiva unica

1. La dichiarazione è resa su modello-tipo, approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000.
2. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio.
3. La dichiarazione ha validità annuale.

⁷ La modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale è specificata all'Allegato 2 del presente regolamento.

⁸ Articolo 433 del codice civile “ Persone obbligate – All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1. il coniuge;
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

4. Nel caso in cui sia presentata una nuova dichiarazione, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, per dimostrare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, la decorrenza della nuova dichiarazione è immediata.
5. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
6. Nei casi di richiesta di concessione di contributi, sussidi e provvidenze al richiedente può essere chiesta copia della dichiarazione sostitutiva unica dei parenti tenuti agli alimenti secondo quanto disposto dall'articolo 433 e seguenti del codice civile.

12. Produzione della documentazione

1. I richiedenti, in allegato alla domanda di contributo, o di tariffa agevolata, presentano, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, anche la relativa attestazione che ha validità annuale come la dichiarazione sostitutiva unica.

13. Istruttoria delle domande e concessione del beneficio

1. L'ufficio competente provvederà all'istruttoria di primo livello (controllo anagrafico, completezza atti, errori formali) sulla documentazione regolarmente pervenuta ed alla conseguente attribuzione del beneficio o dell'agevolazione, sulla base del presente regolamento e della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti regolanti il servizio.
2. Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Presidio territoriale comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, verrà attribuita al richiedente la quota massima di compartecipazione al servizio secondo le tariffe in vigore o, in caso di richiesta di contributo lo stesso verrà escluso dal beneficio economico richiesto.

14. Applicazione sistema lineare

1. La determinazione delle agevolazioni, il cui ambito di applicazione è definito al precedente articolo 4, si ottiene attraverso la definizione di un valore di I.S.E.E. minimo e di un valore di I.S.E.E. massimo. A questi due valori si possono correlare rispettivamente:
 - a) l'esenzione dalla compartecipazione economica dei servizi e/o la totalità del beneficio economico ottenuta attraverso la definizione di un valore di ISEE minimo;
 - b) la tariffa non agevolata nel caso di richiesta di accesso ai servizi e/o l'esclusione del beneficio economico in caso di richiesta di contribuzioni economiche.
2. In presenza di valori di I.S.E.E. intermedi tra il minimo ed il massimo sarà calcolata:
 - a) l'agevolazione alla compartecipazione economica al servizio pari ad un valore progressivamente incrementato rispetto alla tariffa minima;
 - b) il beneficio economico pari ad un valore proporzionato rispetto al contributo massimo.

15. Variazioni delle condizioni economiche e familiari

1. In caso di significative variazioni⁹ rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica, il richiedente la prestazione sociale agevolata deve presentare una nuova dichiarazione aggiornata.
2. La rideterminazione delle quote a carico del richiedente decorrerà a partire dal mese successivo alla data di presentazione della nuova dichiarazione.

⁹ A titolo esemplificativo e non esaustivo per "variazioni" si intendono: variazioni del nucleo familiare rispetto a quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, perdita del lavoro, passaggio da lavoro a tempo pieno a condizione di minore vantaggio e viceversa, mobilità, ecc.

16. Controlli

1. Le funzioni di controllo vengono esercitate sulla veridicità della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata, anche attraverso lo scambio di dati ed informazioni con altre Amministrazioni pubbliche; potrà inoltre essere richiesta ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
2. Il controllo sulle autocertificazioni presentate sarà effettuato anche tramite l'INPS in base a quanto disposto dal D.P.R. 403/98. L'INPS utilizza le informazioni di cui dispone nei propri archivi o in quelli di Amministrazioni collegate per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli stessi erogatori interessati.
3. Il ruolo di gestore dei dati e di controllo automatico sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche viene svolto dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 344 della Legge 244 del 24 dicembre 2007.
4. Il comune anche per il tramite dell'Azienda consortile Pedemontana Sociale cui è stata conferita la gestione dei servizi oggetto del presente regolamento potrà stipulare convenzioni o protocolli di intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.
5. L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (D.S.U.) è finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogniquale sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.
6. I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti, oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi comunali.
7. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento. I casi di inadempienza devono essere segnalati al Direttore Generale dell'Azienda il quale si farà parte attiva per risolvere eventuali difficoltà e, nel caso di altri Enti, provvederà, in ultima istanza, a segnalare l'impossibilità del controllo al Dipartimento della Funzione Pubblica.
8. In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione tempestiva dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati.
9. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.
10. Il comune anche per il tramite dell'Azienda consortile Pedemontana Sociale cui è stata conferita la gestione dei servizi oggetto del presente regolamento attiva i controlli formali sulle D.S.U. seguendo il seguente piano:
 - a) controlli mirati quando sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto;
 - b) controlli a campione;
 - c) controlli sostanziali.

16.1 Controlli mirati quando sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto della Dichiarazione Sostitutiva Unica

- 1 L'avvio del procedimento di controllo delle D.S.U., che deve essere comunicato all'interessato ai sensi della normativa vigente, deve derivare da raffronti con indicatori "di rischio" quali:
 - a) valore ISE/ISEE pari a ZERO;
 - b) confronto tra banche-dati tale da aver fatto emergere elementi di incoerenza;
 - c) imprecisioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire

- all'amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;
- d) affermazioni del dichiarante contraddittorie, inattendibili o lacunose

16.2 Controlli a campione

- 1 Le verifiche dovranno essere condotte sul minimo del 5% delle istanze pervenute, escludendo i nominativi già assoggettati a controllo nell'anno precedente e risultati fedeli.
- a) Le tipologie di procedimenti nei confronti dei quali si procede a controlli a campione tramite sorteggio sono:
- b) procedimenti di accesso ai servizi per i quali viene richiesta un'agevolazione economica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: asilo nido, servizio assistenza domiciliare, centro diurno);
- c) procedimenti per la concessione di contributi economici (a titolo indicativo e non esaustivo: contributi "una tantum", integrazione del minimo vitale, assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare).

16.3 Controlli sostanziali

- 1 Tutte le D.S.U. che a seguito di controllo formale risultassero non veritiere, nonché le D.S.U. in cui vi siano elementi concreti che lascino presupporre la non veridicità della dichiarazione stessa, verranno segnalate alla Guardia di Finanza.

16.4 Ampia pubblicizzazione degli esiti (sotto forma di statistica) delle verifiche effettuate

- 1 Al termine dei controlli viene data ampia pubblicizzazione al loro esito attraverso comunicazione relativa sulla stampa locale e sul sito internet comunale.

17. Esclusione dal beneficio

1. Il beneficio non viene concesso nei seguenti casi:
- a) mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento;
- b) presentazione della dichiarazione sostitutiva unica incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica e/o completamento così come previsto all'articolo 13 del presente regolamento;
- c) mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica degli obbligati agli alimenti secondo quanto disposto dall'art. 11 comma 6 qualora richiesto dal Servizio competente.

18. Rideterminazione e revoca dei benefici

1. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva unica, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali disciplinanti le dichiarazioni sostitutive uniche, Il Comune anche per il tramite dell'Azienda consortile Pedemontana Sociale cui è stata conferita la gestione dei servizi oggetto del presente regolamento per i casi di non rilevante gravità si riserva:
- a) in caso di concessione di benefici economici la rideterminazione a partire dalla data di concessione;
- b) in caso di richiesta di agevolazione di compartecipazione economica:
- qualora si tratti di dichiarazione non veritiera ed a vantaggio del richiedente lo stesso potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la quota massima dalla data di concessione del servizio o del beneficio;
 - qualora si tratti di dichiarazione non veritiera ed a vantaggio dell'ente, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la quota ricalcolata sulla base dei dati corretti dalla data di concessione del servizio o del beneficio.

2. Per i casi di particolare gravità, il Comune anche per il tramite dell'Azienda consortile Pedemontana Sociale cui è stata conferita la gestione dei servizi oggetto del presente regolamento si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio o del beneficio e di procedere al recupero¹⁰ delle somme comprensive di interesse al tasso legale, con decorrenza dal momento di erogazione della prestazione agevolata richiesta.
3. Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, il Comune per il tramite degli Uffici amministrativi dell'Azienda provvede all'invio dell'informativa al debitore circa l'entità dell'indebitto, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero, con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione personale e patrimoniale del medesimo.

19. Contenzioso

1. Per le controversie relative all'applicazione del presente regolamento si fa riferimento alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034¹¹ e successive modificazioni ed integrazioni.

20. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

1. I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:
 - a) devono essere forniti per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente per l'accesso al contributo, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998, e successive modificazioni, e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successiva modificazioni;
 - b) sono raccolti dall'Azienda, ed utilizzati, anche con strumenti informatici;
 - c) possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza ed alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
 - d) sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 7 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. L'Azienda alla quale vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, nella persona del Direttore, è titolare del trattamento dei dati stessi.

21. Integrazioni

1. Viene demandato ai singoli regolamenti specifici che disciplinano le prestazioni agevolate ed i servizi di cui all'articolo 4 del presente regolamento la definizione di ulteriori criteri di accesso agli stessi servizi e prestazioni, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Fanno parte integrante del presente regolamento gli allegati 1 e 2 che regolano:
 - a) le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale (allegato 1)
 - b) le modalità di calcolo della situazione patrimoniale (allegato 2)
 - c) scala di equivalenza (allegato 3).

¹⁰ D.P.C.M. 221/1999, art. 7 Revoca dei benefici concessi - Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del Decreto Legislativo n. 109 del 1998, le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi."

¹¹ Legge 06/12/1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (T.A.R.)".

Allegato 1

Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:¹²
 - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile¹³ svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente non ha percepito alcun reddito. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti. Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF.
 - b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare, come individuato dall'articolo 5.
2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 - a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
 - b) se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
3. Il valore dei redditi deve essere arrotondato all'Euro intero più vicino.¹⁴

¹² Il percorso di determinazione dell'I.S.E.E. inizia con la determinazione della componente reddituale. Si ricalca quanto stabilito dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, specificando la non computabilità degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e pensione, del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e dei redditi esenti ai fini IRPEF.

¹³ Articolo 2135 del Codice Civile: "È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

¹⁴ Proposto per evitare problemi applicativi.

Allegato 2

Modalità di calcolo della situazione patrimoniale¹⁵

1. L'indicatore della situazione patrimoniale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.
 - b) il valore del patrimonio mobiliare, detratto, fino a concorrenza, di una franchigia pari ad Euro 15.493,71, composto da:
 - depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo

¹⁵ Nella formulazione sono stati rispettati i criteri di valutazione stabiliti dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.
 3. Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento

Allegato 3

Scala di equivalenza

La scala di equivalenza, ai sensi della Tabella 2 del D. Lgs. 109/98 come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. 130/2000, è lo strumento che consente di rapportare l'I.S.E. alla reale composizione del nucleo familiare così come identificato all'art. 5 del presente regolamento.

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

Numero dei componenti il Nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente;

+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992¹⁶ o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente¹⁷ o assimilati¹⁸, di lavoro autonomo¹⁹ o di impresa²⁰, ai sensi rispettivamente degli articoli 46, comma 1,

¹⁶ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3:

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

¹⁷ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46 (Redditi da lavoro dipendente):

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

¹⁸ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, lettere a), g) ed l):

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; [...]

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; [...]

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

¹⁹ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 (Redditi da lavoro autonomo):

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni.

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla

47, comma 1, lettere a), c bis, g) ed 1, 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del DPR 22.12.1986, n. 917. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta, altresì, ai nuclei familiari composto soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

prestazione di lavoro.

²⁰ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Articolo 51 (Redditi d'impresa):

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.

Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del Codice Civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.